



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ord. n. 25/18 con la quale si interdiceva l'area demaniale marittima denominata Punta Nera – Scoglione in località Marechiaro del comune di Napoli, causa caduta di materiale franoso proveniente dal costone sovrastante, in proprietà privata "ex Villa Signorini";
- VISTA** la nota n. PG/497891 del 28.6.22 con cui il Comune di Napoli - Servizio Idrogeologico del Territorio trasmetteva il certificato di eliminato pericolo prodotto dai destinatari della diffida a suo tempo inviata anche alla Scrivente con nota n. PG/151882 del 25.2.22;
- RITENUTO** necessario procedere alla revoca dell'ordinanza n.25/18, al fine di consentire la libera fruizione dell'area *de quo*;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- IL DIRIGENTE**
Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

ORDINA

Art .1

L'ordinanza n. 25/18 è abrogata.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, lì 03.08.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA